

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 29/2019

OGGETTO: *Approvazione degli schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti alla Provincia di Asti (Comuni di Agliano Terme, Aramengo, Calamandrana, Calliano, Castagnole delle Lanze, Castell'Alfero, Cellarengo, Cocconato, Mombercelli, Montegrosso d'Asti e Montiglio Monferrato, Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida) - periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021*

Il giorno ventotto del mese di giugno duemiladiciannove, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
2.	<i>Licia Nigrognò</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Vice Presidente Agenzia</i>	X
4.	<i>Federico Binatti</i>	<i>Consigliere</i>	X

E' presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la D.ssa Letizia Gaudio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Paolo Filippi nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione degli Schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti alla Provincia di Asti (Comuni di Agliano Terme, Aramengo, Calamandrana, Calliano, Castagnole delle Lanze, Castell'Alfero, Cellarengo, Cocconato, Mombercelli, Montegrosso d'Asti e Montiglio Monferrato, Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida) - periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

A relazione del Vice Presidente, dott. Paolo Filippi

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

L'art. 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;

l'Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012;

l'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della convenzione costitutiva dell'Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;

con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese;

il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;

l'articolo 10, comma 4 bis, della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite Convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere; la D.G.R. Piemonte n. 17-4134/2012, ha individuato il bacino ottimale n. 4 del "sud-est", comprendente i territori delle province di Asti ed Alessandria;

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30/11/2016, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato lo schema della Convenzione per il trasferimento della titolarità della gestione dei contratti di servizio degli Enti afferenti il Bacino sud-est e sottoscritti della Provincia di Asti;

in data 14/12/2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia di Asti direttamente all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza ed effetto dal 01 novembre 2016;

l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che l'Agenzia stipuli Accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole";

Dato atto che:

- la Provincia di Asti ed i Comuni di Agliano Terme, Aramengo, Calamandrana, Calliano, Castagnole delle Lanze, Castell'Alfero, Cellarengo, Cocconato, Costigliole d'Asti, Mombercelli, Montegrosso d'Asti e Montiglio Monferrato hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, per il triennio 2016/2018, il servizio comunale di adduzione al trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comunale, mediante la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma, di cui all'art. 5 della L.R. 1/2000, con i quali la Provincia di Asti si è impegnata a versare ai medesimi Comuni gli importi annuali massimi, in funzione della produzione annua programmata vetture*Km. ed il contributo di 0,65 €/Km., meglio dettagliati e specificati nella TABELLA N. 1, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- la Provincia di Asti e l'Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, per il triennio 2016/2018, il servizio comunale di adduzione al trasporto pubblico urbano nel territorio dell'Unione Montana, mediante la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, di cui all'art. 5 della L.R. 1/2000, con il quale la Provincia di Asti si è impegnata a versare alla medesima Unione Montana l'importo annuale massimo, in funzione della produzione annua programmata vetture*Km. ed il contributo di 0,85 €/Km., meglio dettagliato e specificato nella TABELLA N. 1, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- il Comune di Costigliole d'Asti non ha più richiesto la contribuzione, di risorse pubbliche, a far data dal 1 gennaio 2019.

Rilevato che, pertanto, occorre procedere all'approvazione e sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma, per il triennio 2019/2021, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione, in merito all'approvazione dello schema di Accordo di Programma;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia, in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

In relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli schemi degli Accordi di Programma tra la Provincia di Asti, l'Agenzia della mobilità piemontese, i Comuni di Agliano Terme, Aramengo, Calamandrana, Calliano, Castagnole delle Lanze, Castell'Alfero, Cellarengo, Cocconato, Mombercelli, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato e l'Unione Montana Langa Astigiana – Val Bormida, per il servizio di trasporto pubblico locale nei rispettivi territori comunali e dell'Unione Montana, relativi al periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo schema dell'Accordo di Programma prevede il finanziamento della somma annua massima, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione della stessa, in funzione della produzione annua programmata vetture*Km. ed il contributo di 0,65 €/Km. per i Comuni ed il contributo di 0,85 €/Km. per l'Unione Montana, meglio dettagliato e specificato nella TABELLA N. 2, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la copertura finanziaria annuale, pari ad € 64.261,00, sarà a carico del bilancio finanziario 2019/2020/2021 – annualità 2019 dell'Agenzia della mobilità piemontese, mentre, per la restante durata dell'Accordo, la copertura finanziaria relativa potrà essere rivalutata alla luce della previsione di copertura, in sede di programmazione triennale regionale 2019/2020/2021;
4. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere gli Accordi di Programma, redatti sulla base degli schemi approvati e di provvedere, con atti successivi, agli adempimenti necessari per la loro attuazione, comprese eventuali modifiche non sostanziali, subordinatamente alla trasmissione da parte dei Comuni/Unione Montana coinvolti della rendicontazione a consuntivo ed a preventivo dei dati richiesti;
5. di dichiarare, con separata votazione, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

seguono n. 12 schemi di Accordo di Programma ./.

Dopo una breve illustrazione del relatore Paolo Filippi si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL VICE PRESIDENTE Paolo Filippi